COMMISSIONE V

DIFESA

CXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare. (2894) 879

PRESIDENTE 879, 880
FANELLI, *Relatore* 879
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 880

Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400. (2907) 881

PRESIDENTE 881
GRECO GIOVANNI, *Relatore* 881
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 881

Modifiche alla circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano, Verona e Padova. (2910) 881

PRESIDENTE 881, 882
COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. 882
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 882
BOTTONELLI 882

Votazione segreta:

PRESIDENTE 882

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare. (2894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare », per il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Fanelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FANELLI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda l'aumento dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare.

Il decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, stabilisce, per il personale in congedo che compie l'allenamento e l'addestramento periodico

annuale, premi fissati nelle seguenti misure: lire 800 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa muniti di brevetto aeronautico militare o di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado; lire 500 agli ufficiali motoristi, montatori, radioaerologisti, armieri e artificieri; lire 250 a sottufficiali e truppa motoristi, montatori, radiotelegrafisti, armieri, artificieri, radioaerologisti.

I premi suddetti non spettano, però, al personale che compie tali allenamenti durante il periodo di richiamo.

Queste stesse norme stabiliscono la misura dei compensi spettanti anche agli istruttori di pilotaggio ed ai collaudatori di aeromobili in volo, compensi fissati nelle seguenti misure: ufficiali inferiori e sottufficiali istruttori di pilotaggio a doppio comando nelle scuole di pilotaggio e di specialità, lire 6 giornaliere; ufficiali inferiori e sottufficiali istruttori di pilotaggio a doppio comando, impiegati nelle scuole di pilotaggio o di specialità anche in qualità di istruttori di acrobazia, lire 8 giornaliere; ufficiali e sottufficiali per collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato già eseguito da una ditta riparatrice, lire 50 per ogni collaudo; ufficiali e sottufficiali per collaudo al lancio con catapulta di apparecchi che hanno subìto grandi riparazioni, lire 100 per ogni collaudo.

È chiaro che il disegno di legge in discussione ha lo scopo di rivalutare le misure dei premi, rivalutazione che è stata predisposta nelle seguenti misure: i premi di lire 800, 500 e 250 sono stati portati rispettivamente a lire 20.000, 10.000 e 5000; i compensi di lire 6 e lire 8, rispettivamente a lire 160 e 235; i compensi di lire 50 e lire 100, rispettivamente a lire 5000 e lire 10.000.

Per gli istruttori di pilotaggio, le misure dei compensi previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica sono elevate da lire 6 a lire 160 e da lire 8 a lire 235. I premi che riguardano i collaudatori sono stati invece così aumentati: da lire 50 a lire 5000 e da lire 100 a lire 10.000.

La maggiore spesa che comporta l'aumento di questi premi ammonta a lire 16.250.000 e non richiede nuovi stanziamenti: si tratta di fare uno spostamento da un capitolo ad un altro del bilancio.

A me pare che il disegno di legge meriti la nostra approvazione, tanto più che le misure proposte sono state accolte dalla Commissione finanze e tesoro della Camera.

Faccio rilevare che la rivalutazione dei premi avrà la decorrenza dal 1° aprile 1951, giorno in cui sono stati ammessi gli istruttori per i nuovi tipi di apparecchi in dotazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alla proposta di approvazione formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'articolo 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 800 a lire 20.000, da lire 500 a lire 10.000 e da lire 250 a lire 5000.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 6 a lire 160 e da lire 8 a lire 235.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-*bis*, 12 e 12-*bis* della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, sono elevate da lire 50 a lire 5000 e da lire 100 a lire 10.000.

(*È approvato*).

ART. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio fi-

nanziario 1952-53, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1951.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

Discussione del disegno di legge: Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400. (2907)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Greco Giovanni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GRECO GIOVANNI, *Relatore*. La ragione del disegno di legge che si sottopone oggi all'esame della Commissione è chiaramente spiegata dalla breve relazione che accompagna il provvedimento. Si tratta, in sostanza, di estendere ai cancellieri giudiziari militari il disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, con il quale si stabilisce che al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dal grado, possono essere corrisposti i compensi di lavoro straordinario fino alla misura massima di sessanta ore mensili, in rapporto a prestazioni straordinarie effettivamente rese.

È apparso giusto ed equo estendere tale beneficio al personale delle cancellerie giudiziarie militari, perché queste ultime non hanno certamente un lavoro meno gravoso e, specialmente, in considerazione del fatto che il loro organico è più ristretto. All'onere di circa tre milioni di lire all'anno sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Raccomando alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alla richiesta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È estesa ai cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi già stanziati sul capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano, Verona e Padova. (2910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano, Verona e Padova.

Il relatore, onorevole Coppi Alessandro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Il provvedimento in esame ha lo scopo di fare coincidere la circoscrizione di alcuni Tribunali militari territoriali con quelli dei corrispondenti comandi militari territoriali che è stata modificata. Sostanzialmente il disegno di legge è tutto qui. Mi pare, quindi, che esso possa essere tranquillamente approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

JANNUZZI. *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il territorio della provincia di Reggio Calabria, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Napoli, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Palermo.

Il territorio della provincia di Mantova, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Milano, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Verona.

Il territorio della provincia di Vicenza, attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale militare territoriale di Verona, passa a far parte della circoscrizione del tribunale militare territoriale di Padova.

(*È approvato*).

ART. 2.

I procedimenti in corso innanzi ai tribunali militari di Napoli, Milano e Verona alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, per effetto dell'articolo 1, spettano rispettivamente, alla competenza dei tribunali militari di Palermo, Verona e Padova, sono devoluti a questi ultimi nello stato in cui si trovano, conservando gli atti compiuti la loro validità.

Tuttavia i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza rispettivamente dei tribunali militari di Napoli, Milano e Verona.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

BOTTONELLI. Parlo per dichiarazione di voto. Non abbiamo nulla da eccepire a che le circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali corrispondano alle circoscrizioni dei comandi militari territoriali. Dobbiamo, però, fare un rilievo che non è possibile tacere. Da molto tempo è stata iniziata la discussione di un altro provvedimento di legge che limitava i poteri del Tribunale Supremo militare ma, purtroppo, pare che esso sia stato insabbiato, mentre ci viene sottoposto un altro disegno di legge, ugualmente riguardante i Tribunali militari, e si ignora l'esistenza del primo.

Protestiamo contro questo modo di procedere e preghiamo il Presidente della Commissione di adoperarsi affinché venga ripresa la discussione dell'altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Son due cose perfettamente diverse. Comunque le dichiarazioni dell'onorevole Bottonelli saranno messe a verbale.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare » (2894):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del decreto le-

gislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 » (2907):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano, Verona e Padova » (2910):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Borellini Gina, Bottonelli, Bovetti, Carignani, Carron, Cavalli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, De Caro Raffaele, Fanelli, Floreanini Della Porta Gisella, Geuna, Greco Giovanni, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Melis, Mieville, Orlando, Pagliuca, Ricci Mario, Scotti Francesco, Spiazzi, Viola e Vocino.

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI